

Prot. n. 9130/2026_6.2

Arezzo, 26/05/2026

Al Sito web
Sezioni Albo on line e
Amministrazione trasparente

Oggetto: Determina a contrarre per procedere ad affido diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.lgs n. 36/2023 del servizio guida ambientale e laboratorio didattico nel Giardino Botanico Antico Orto dei Frati, Chiusi della Verna (AR), cl. 4A/4B Pio Borri, 27/05/2026. **CIG BBCEF6C0CF**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che:

- nel piano dei viaggi d'istruzione dell'a.s. 2025/2026 destinati agli alunni della scuola primaria, è previsto un viaggio d'istruzione a Chiusi della Verna con visita al Giardino Botanico "Antico Orto dei Frati", in data 27/05/2026, rivolto agli alunni delle classi 4A/4B del plesso Pio Borri, al fine di far conoscere agli alunni un luogo straordinario, chiuso per decenni e oggi recuperato e valorizzato, dedicato alla scoperta della biodiversità e alla didattica ambientale
- sono state verificate tutte le condizioni propedeutiche previste dal Regolamento interno approvato dagli organi collegiali per lo svolgimento dei viaggi d'istruzione e, in particolare, adesioni degli alunni e dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dei docenti accompagnatori

CONSIDERATO che il costo della visita didattica con laboratorio didattico al Giardino Botanico e l'escursione nel bosco come da programma concordato con le insegnanti è pari a € 14,00 per alunno, esente IVA ex art. 10, primo comma, n. 22) del DPR n. 633/1972, per una spesa complessivamente calcolata su n. 39 partecipanti pari a € 546,00 a carico delle famiglie degli alunni, che sarà introitata nel programma annuale dell'Istituto;

RILEVATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio utilizzando la procedura di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti pubblici);

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015, dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il programma annuale a.f. 2026 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 35 del 22/01/2026 ed in particolare il progetto/attività **A5/1 Visite guidate e viaggi istruzione in Italia** nel quale confluiscono i contributi vincolati delle famiglie destinati allo scopo;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

CONSIDERATO in particolare l'art. 17, comma 1, del suddetto Codice, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO in particolare l'art. 50, c. 1, lett. b) del suddetto Codice secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede che tutte le amministrazioni statali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

VISTO l'art. 1, comma 583, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 commi 449 e 450; della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado [...], sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip S.p.A.»;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

DATO ATTO della non esistenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di servizi di cui alla presente determina;

VISTA la delibera Anac n. 582 del 13/12/2023 con la quale l'Autorità comunica che a partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, prevista dal Libro I Parte II del Codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023, riferita a tutte le procedure di affidamento, acquista piena efficacia con l'utilizzo obbligatorio di piattaforme di approvvigionamento

digitale certificate (PAD), tra le quali rientra anche ConsipSpa e i relativi strumenti di acquisto e di negoziazione;

VISTO il comunicato del Presidente di Anac del 10/1/2024 con il quale per il primo periodo di operatività della digitalizzazione e fino al 30 settembre 2024 viene consentito l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici>, per i soli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro nei casi di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD,

CONSIDERATO che la disposizione sopracitata è stata prorogata al 30/06/2025 come da comunicato del Presidente di Anac del 18 dicembre 2024;

CONSIDERATO che la disposizione sopracitata è stata ulteriormente prorogata come da comunicato del Presidente di Anac del 18/06/2025 stante l'impossibilità di ricorso alle Pad in relazione a talune procedure di piccoli affidamenti;

CONSIDERATO che l'ammontare della spesa, pari a € 546,00 esente IVA ex art. 10, primo comma, n. 22) del DPR n. 633/1972, rimane al di sotto della soglia di competenza del Consiglio d'Istituto ex art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. n. 129/2018 nonché inferiore alla soglia comunitaria e, pertanto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Procedure per l'affidamento – l'Istituto può procedere ad affidamento diretto;

CONSIDERATO che i servizi richiesti sono gestiti da SOCIETA' COOPERATIVA IN QUIETE con sede in PRATOVECCHIO STIA (AR), Via Aldo Moro n. 15 - P. IVA 02170820514 e che alla data attuale non sussistono impedimenti di carattere generale per poter contrattare con l'operatore in quanto:

- ✓ non risultano annotazioni riservate nel Casellario delle imprese sul sito Anac
- ✓ è in regola con il versamento dei contributi mediante acquisizione on line di documento di regolarità contributiva (DURC) con validità al 23/09/2026
- ✓ non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa come da documento della CCIAA di Arezzo-Siena n. P V9554427;

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 36/2023 l'Istituto non intende richiedere la presentazione di una garanzia provvisoria di cui all'art. 106;

VISTO in particolare l'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 il quale prevede che "L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106";

VISTO l'art. 53, comma 4, del D.lgs 36/2023 il quale prevede che "In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro";

TENUTO CONTO dell'estrema rapidità dell'affidamento, della comprovata solidità della Ditta e della liquidazione della spesa solo in seguito alla regolare esecuzione del servizio;

RITENUTO per i motivi su indicati di non richiedere la garanzia definitiva;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 99, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023 verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e non automatiche di cui all'art. 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 15, comma 1, del D.lgs. 36/2023 il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del progetto (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

VISTO l'Allegato I.2 al D.lgs. n. 36/2023 "Attività del RUP";

RITENUTO che il Dirigente Scolastico, dott.ssa Sandra Guidelli, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 5 dell'Allegato I.2 al D.lgs. 36/2023 avendo competenze ed esperienze professionali adeguate nel settore dei contratti di servizi e forniture;

VISTO l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di controllo (anche potenziale);

VISTO altresì l'art. 16 del D.lgs. 36/2023 che disciplina l'ambito di applicazione e la gestione dei "conflitti di interessi";

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente **Codice Identificativo di Gara (CIG) BBCEF6C0CF**;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

- di procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 all'affidamento diretto a SOCIETÀ' COOPERATIVA IN QUIETE con sede in PRATOVECCHIO STIA (AR), Via Aldo Moro n. 15 - P. IVA 02170820514, del servizio visita guidata e laboratorio didattico al Giardino Botanico "Antico Orto dei Frati" con escursione nel bosco nel viaggio d'istruzione a Chiusi della Verna (AR), in data 27/05/2026 rivolto agli alunni delle classi 4A/4B della scuola primaria Pio Borri;
- di indicare il CIG n. **BBCEF6C0CF**; relativo all'affidamento in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto;
- di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa, pari complessivamente a € 546,00 esente IVA ex art. 10, primo comma, n. 22) del DPR n. 633/1972, a carico dell'aggregato di spesa A5/1 Visite guidate e viaggi istruzione in Italia del programma annuale e.f. 2026;
- di annullare la procedura di cui alla presente determina nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione CONSIP con condizioni di maggior vantaggio economico, salvo l'eventuale adeguamento del prezzo da parte del fornitore prescelto qualora l'attivazione di una convenzione CONSIP intervenga prima dell'invio dell'ordine ovvero, in caso di ordine già in corso e in mancanza di accordo, recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già fornite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (art. 1, c. 13 D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012);
- di individuare ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) il Dirigente scolastico, dott.ssa Sandra Guidelli;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'istituto www.iccesalpino.edu.it nelle sezioni dell'Albo on line e Amministrazione trasparente.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Sandra Guidelli